

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Norme per la sistemazione previdenziale del personale dell'ente ospedaliero generale provinciale « Francesca Fallacara » di Triggiano (Bari)

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 19 febbraio 1928, n. 611, veniva eretta in ente morale, e se ne approvava lo statuto, l'opera pia « Istituto di educazione femminile Luciano Addante - ospedale Francesca Fallacara » con sede in Triggiano (Bari).

Con l'articolo 26 del predetto statuto fu stabilito che per le materie non contemplate dallo statuto medesimo « si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, e dei relativi regolamenti, dei regi decreti 4 febbraio 1923, n. 214, e 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché della legge 17 giugno 1926, n. 1187, e del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e tutte le altre disposizioni legislative in materia di assistenza e beneficenza pubblica ».

Intervenuta la legge 12 febbraio 1968, numero 132, recante norme sugli enti ospedalieri, l'ospedale Francesca Fallacara con decreto del medico provinciale di Bari in data 25 marzo 1970 veniva classificato « ospedale generale provinciale » e con decreto del presidente della Giunta regionale di Puglia in data 14 novembre 1972, n. 320, veniva costituito in ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 132 del 1968.

Tutto il personale dell'opera pia originaria e dell'ente ospedaliero, costituitosi per distacco, è regolarmente iscritto, come per legge, alla Cassa di previdenza dipendenti da enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADDEL).

Senonchè, una parte di detto personale, nel momento di sistemare la situazione previdenziale mediante riscatto di alcuni periodi di servizio conformemente alle norme istituzionali della CPDEL si è visto opporre un diniego per il fatto che il servizio di cui trattasi risultava prestato durante la gestione dell'ospedale condotta dall'ONARMO (Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai), ente ecleziastico di assistenza e, quindi, non opera pia soggetta al regime degli enti di assistenza e beneficenza pubblica.

La preclusione opposta dalla CPDEL se può considerarsi fondata sotto un profilo del tutto formale, in quanto, in effetti, l'ONARMO non è un ente di assistenza e beneficenza pubblica importante l'iscrizione obbligatoria del proprio personale alla predetta Cassa, non lo è però sotto il profilo giuridico-sostanziale, dappoichè il periodo di gestione

ONARMO dell'ospedale Fallacara non ha comportato alcuna modificazione giuridica soggettiva e oggettiva in ordine alla titolarità delle funzioni dell'opera pia e dell'ospedale Fallacara.

Infatti, l'amministrazione dell'opera pia « Istituto di educazione femminile Luciano Addante - ospedale Francesca Fallacara », con deliberazioni 11 febbraio 1948, n. 1 e 7 maggio 1948, n. 2, chiedeva all'autorità tutoria l'autorizzazione « di affidare » temporaneamente la gestione dell'ospedale all'ONARMO con l'obbligo di perseguire le finalità istituzionali stabilite nello statuto dell'ospedale e quindi nell'integrale rispetto delle tavole di fondazione. La gestione fu autorizzata e condotta fino a che l'opera pia « Ospedale Francesca Fallacara » non la riassunse direttamente in esecuzione del provvedimento 16 marzo 1966, n. 7, e del successivo 1° luglio 1966, n. 29, reso esecutivo dal medico provinciale il 29 luglio 1966, n. 5628.

Nel riassumere la gestione diretta, l'opera pia ospedale Fallacara rilevava tutto il personale in servizio alla data del 31 luglio 1966 (delibera 21 luglio 1966, n. 30, approvata il 21 febbraio 1967) e per di più con delibera 21 luglio 1966, n. 31, approvata dal CPABP il 31 gennaio 1967, al n. 6105, stabilì che il personale comunque assunto ed in servizio alla data di riassunzione della gestione diretta, è confermato alla dipendenza dell'opera pia nel rapporto in atto presso l'ospedale con il pieno riconoscimento del servizio prestato durante la gestione ONARMO.

In presenza di tali espliciti riconoscimenti dell'opera pia ospedale Fallacara, l'eccezione opposta dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali appare destituita di ogni fondamento giuridico, ma ciò nondimeno, per superare l'eccezione formale occorre offrire alla Cassa idoneo strumento formale, quello cioè di predisporre apposita norma legislativa che sanziona il riconoscimento del periodo di servizio prestato dal personale durante la gestione ONARMO come servizio proprio dell'ente ospedaliero.

Giuridicamente, invero, soggetto del rapporto, anche nel periodo di gestione ONARMO, è rimasto l'ente ospedaliero.

Il fenomeno del concorso dell'azione di più enti e della determinazione, nelle varie

ipotesi, di quali di essi assuma la posizione di parte nei rapporti con i terzi è ben noto alla dottrina e alla giurisprudenza. La stessa Suprema corte di cassazione ha proceduto alla identificazione delle varie fattispecie con numerose pronunce (cfr. sentenze 31 gennaio 1968, n. 313; 11 ottobre 1963, n. 2711; 20 gennaio 1964, n. 128; 13 agosto 1964, numero 2307; 19 luglio 1965, n. 1608; 25 marzo 1966, n. 807; 30 giugno 1966, n. 1412; 11 luglio 1966, n. 1829; 2 agosto 1968, n. 2751; 29 ottobre 1971, n. 3051).

Non può revocarsi in dubbio che, per quanto sopra esposto, nella specie, l'opera pia ospedale Fallacara con i provvedimenti summenzionati ebbe ad affidare all'ONARMO la semplice gestione dell'ospedale per un periodo predeterminato, conservando la titolarità della funzione, del resto inalienabile e intrasferibile per sua stessa natura.

Il riconoscimento formale dei rapporti instauratisi durante il periodo di gestione ONARMO da parte dell'ente ospedaliero, se pure si potesse considerare essenziale, una volta intervenuto con atti validi ed esecutivi dirime ogni eventuale perplessità.

D'altra parte, il nostro ordinamento giuridico garantisce e tutela i diritti del lavoratore persino nei casi di rapporto nullo o addirittura inesistente (art. 2126 del codice civile; cfr. sentenza Corte d'appello di Palermo 21 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1972, 1° novembre 1920 e richiami ivi), ragione per cui nulla esimerebbe l'ente dalla responsabilità, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, verso i dipendenti per omessa iscrizione agli istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge.

A prevenire appunto contestazioni giudiziarie, che si risolverebbero a danno dell'ente e che manterrebbero indefinitamente incerta la posizione dei dipendenti, con riflessi negativi sull'esercizio delle loro delicate funzioni, soccorre il presente disegno di legge che ha l'intento meramente formale di riparare ad una situazione unica più che eccezionale, rimanendo inteso che con l'assolvimento dell'obbligo dell'ente nei rapporti della Cassa di previdenza e dell'INADEL, l'ente medesimo incamererà quanto potrà essere recuperato per versamenti fatti nel periodo medesimo all'INPS.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il servizio prestato dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo dell'ente ospedaliero generale provinciale « Francesca Fallacara » di Triggiano (Bari) durante il periodo di affidamento della gestione all'ONARMO, considerato dallo stesso ente ospedaliero come prestato alla propria dipendenza, è riconosciuto a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali per l'iscrizione e il riscatto secondo gli ordinamenti delle Casse di previdenza per i sanitari e per i dipendenti degli enti locali e dell'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali.